

Permessi al 12/05/2010

del 10/05/2010

----- USCITA -----

Roma, 20

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO III - VALUTAZIONE, PREVENZIONE E MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO SISMICO

Al Università degli studi di Catania  
Piazza dell'Università, 2  
95124 CATANIA

p.c. Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76/a

Prot. N°

Risposta al Foglio del  
N°

*Uscita*

	A.F.S. n. 1	A.R.I.I.	X	Rettore	00153
	A.Lo.Sa.V.	A.G.A.P.	X	Dir. Amm. Vo	
	A.F.S.	A.R.S.Sa.N.		Org. Collegiali	
	A.P.Pa.M.	U.L.A.		Segret. Dipart.	
	A.L.P.I.	A.Se.G.		U.S.R.	
	Economato	A.Di.		U.R.M.	
	Serv. sp. int.	A.Fc.		Nucleo Val.	
	C.G.A.A.C.2	A.Ri.		C.O.F.	9014
	A.Pi.Co.G.	C.A.R.P.-I.L.O.		C.E.A.	
	A.S.I.	C.L.M.A.		C.B.D.	
	A.F.I.	Tipografie Uni.		C.In.A.P.	

00153 ROMA  
Dipartimento della Protezione  
Civile Regione Siciliana  
Via C. Gaetano Abela n° 5  
Palermo  
Servizio regionale di Protezione  
Civile per la provincia di Catania.  
Via G. D'annunzio n. 6/8 -  
Sant'Agata Li Battiati (CT)

*Protocollo*  
*Dimensione*  
*Inf. culturali*  
*Prof. ss. A. Greco*  
*Stampa*

+ Annunzio M.R.

**OGGETTO:** "Rischio sismico patrimonio edilizio università degli Studi di Catania" nota Prot. n° 24522 del 02/04/2010

La presente è redatta in risposta alla nota del 02/04/2010, ns. prot. 0028236 del 12/04/2010 con cui codesta Amministrazione chiede se è allo studio una proroga della scadenza del 31.12.2010 per le verifiche sismiche del patrimonio edilizio di edifici utilizzati per espletare attività attinenti alla formazione scolastica, e se, ai fini delle esecuzioni delle verifiche sismiche e dei necessari adeguamenti sismici degli edifici, possano essere disponibili finanziamenti appositamente dedicati.

Al riguardo si fa presente che l'azione di ricognizione dei livelli di adeguatezza delle opere strategiche per finalità di protezione civile (ospedali, municipi, centri di comando, infrastrutture ....) e di quelle suscettibili di causare conseguenze rilevanti in caso di collasso (scuole, teatri, monumenti, industrie a rischio di incidente...) avviata con l' articolo 2, comma 3 dell'OPCM 3274/2003, la cui scadenza era inizialmente prevista nel 2008, ha oggi come termine ultimo la fine del corrente anno.

Questo Dipartimento ha ben presenti i problemi collegati all'esecuzione delle verifiche dette ed alla gestione dei relativi risultati e, proprio per questo motivo il Capo Dipartimento ha voluto inviare a tutti i Soggetti coinvolti una lettera circolare con la quale si fa il punto della situazione relativamente all'utilizzo dei finanziamenti resi disponibili dal Fondo per interventi straordinari della PCM e si prende atto delle molteplici difficoltà degli Enti obbligati e della strada ancora lunga da percorrere per giungere ad uno screening esaustivo di tutte le opere. Si conclude con la richiesta di terminare entro l'anno almeno il censimento di "livello 0" delle opere ancora non oggetto di verifica e la redazione di programmi temporali delle verifiche da effettuare in futuro.

Foglio n. 2

A tal proposito sarebbe molto utile un intervento del Ministero presso le Università che porti almeno alla ricognizione di "livello 0" delle sedi Universitarie, in modo da completare il quadro delle esigenze ancora da soddisfare.

Si ricorda comunque, che ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 2 della OPCM 3274/03, non è fatto obbligo di procedere ad interventi a seguito delle verifiche sismiche se non si è in possesso delle risorse finanziarie adeguate, ma se ne deve tener conto in sede di pianificazione triennale.

Si ricorda ancora che per edifici adibiti a svolgere attività scolastiche ulteriori risorse finanziarie, sono state messe a disposizione con il rifinanziamento del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri disposto dall'art. 2 comma 276 della legge 24/12/2007 n. 244 e disciplinati dall'OPCM 3728 del 2008. Questo canale finanziario, specifico per *conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico*, è stato già attivato con l'impegno completo dell'annualità 2008. Inoltre è stata già definita la ripartizione delle economie 2008 e delle risorse dell'annualità 2009 fra le regioni con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 20/04/2010 (G.U. n°91). La ripartizione delle risorse 2010 è in fase di predisposizione. I piani di intervento dovranno pervenire a questo Dipartimento per tramite delle Regioni.

Per quanto concerne l'eventualità di utilizzare edifici esistenti come sedi universitarie, si richiama quanto riportato nel paragrafo 8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni e nella circolare esplicativa, di cui si allega uno stralcio.

Qualora vi fossero ulteriori sviluppi si prega di mantenere informato questo Dipartimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Guido Bertolaso

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Allegato: estratti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.1.2008) e dall'OPCM 3274/2003**

**OPCM 3274/2003**

L'Ordinanza 3274 prevede (art. 2 comma 3) che le opere strategiche e rilevanti siano sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari.

il comma 6 dello stesso art. 2 recita: *“La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*

**D.M. 14.1.2008**

**8.3** *Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a **valutazione della sicurezza** quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:*

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità.

**8.4.1** *È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:*

- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
- c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

**Circolare applicativa delle NTC08, C8.3:**

*Le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell'epoca della costruzione:*

- variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell'uomo (ad esempio: danni dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria dell'opera non corrispondano ai dati progettuali);
- variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura (v. § 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d'uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali, già discussi nel § 8.2 delle NTC).